



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE CALABRIA

Via Contessa Clemenza n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it

e-mail: segreteria@crcalabria.it

Posta Certificata: segreteria@pec.crcalabria.it
tesseramento@pec.crcalabria.it
amministrazione@pec.crcalabria.it
giustiziasportiva@pec.crcalabria.it

Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n° 75 del 20 Novembre 2019

1. DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 18 novembre 2019, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri :

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna | PIANE | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 12 a carico della:

società A.S.D. SAN LUCA (matricola 947108) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia attualmente vigente), del comportamento di Caseiro Lesieur Juan Manuel, il quale, richiedendo il tesseramento nell'interesse della predetta società, ha dichiarato falsamente di non essere mai stato tesserato con società appartenenti ad altre Federazioni estere mentre è stato appurato dall'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. che tale calciatore era già stato in precedenza tesserato per una società appartenente alla Federazione calcistica argentina e, pertanto, ha posto in essere la violazione dell'art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente) anche in relazione agli artt. 40, comma 6, e 42 lett. a) delle N.O.I.F.

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C., Prot. 4099/1120 pfi 18-19/MS/CS/jg del 03/10/2019.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto,
Letti gli atti del procedimento disciplinare n. 1120 pfi 18-19, avente ad oggetto: "Condotta del Sig. Juan Manuel Lesieur Caseiro che, all'atto della richiesta di tesseramento con la A.S.D. San Luca, autorizzato in data 16.1.2019 e poi revocato, dichiarava di non essere mai stato tesserato in una Federazione estera, contrariamente a quanto poi comunicato dalla Federazione argentina";

Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali:

1: lettera di incarico del 15.4.2019 (prot. 11568/1120 pfi 18-19 MS/CS/jg);

2: comunicazione dell'Ufficio Tesseramento della F.I.G.C. del 22.1.2019 (prot. n. 437/2019 AP/FG) di revoca del tesseramento per la società A.S.D. SAN LUCA del calciatore CASEIRO LESIEUR JUAN MANUEL inoltrata anche alla Procura Federale per le determinazioni di competenza;

3: richiesta di tesseramento relativa alla stagione sportiva 2018-2019 per la società A.S.D. SAN LUCA del calciatore CASEIRO LESIEUR JUAN MANUEL;

4: dichiarazione del calciatore CASEIRO LESIEUR JUAN MANUEL dell'8.1.2019 nella quale costui ha dichiarato di non essere mai stato tesserato con società appartenenti a Federazioni estere;

5: comunicazione dell'A.F.A. (Federazione calcistica argentina) del 16.1.2019 mediante la quale si comunica alla F.I.G.C. che il calciatore CASEIRO LESIEUR JUAN MANUEL è stato tesserato con una società appartenente alla citata federazione argentina;

6: foglio di censimento per la stagione sportiva 2018-2019 della società A.S.D. SAN LUCA e interrogazioni del sistema AS400 relative alla società A.S.D. SAN LUCA e al calciatore CASEIRO LESIEUR JUAN MANUEL;

Ritenuto, pertanto, che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti posti in essere da CASEIRO LESIEUR JUAN MANUEL per rispondere della violazione dell'art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente) anche in relazione agli artt. 40, comma 6, e 42 lett. a) delle N.O.I.F., per avere dichiarato falsamente, al momento di essere tesserato per la società A.S.D. SAN LUCA, di non essere mai stato tesserato con società appartenenti ad altre Federazioni estere mentre è stato appurato dall'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. che tale calciatore era già stato in precedenza tesserato per una società appartenente alla Federazione calcistica argentina;

Ritenuto, altresì, che da tale violazione disciplinare posta in essere dal CASEIRO LESIEUR JUAN MANUEL consegue la responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia attualmente vigente), della società A.S.D. SAN LUCA, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata al Sig. CASEIRO LESIEUR JUAN MANUEL e alla società A.S.D. SAN LUCA che, tuttavia, è stata regolarmente ricevuta (per compiuta giacenza) esclusivamente da quest'ultima;

Rilevato infatti che la notifica via posta della comunicazione di conclusione delle indagini del 20.5.2019 a CASEIRO LESIEUR JUAN MANUEL presso la residenza indicata negli atti acquisiti non è andata a buon fine, posto che l'addetto al recapito ha evidenziato che il destinatario risulta sconosciuto.

Si è provveduto allora a richiedere immediatamente un certificato di residenza aggiornato di CASEIRO al Comune di Soverato, che, solo dopo diversi solleciti, lo ha inviato nel mese di settembre. Nonostante l'indirizzo indicato nel certificato di residenza fosse il medesimo al quale era stata inviata la prima notifica, si è tentata comunque una nuova notifica che, tuttavia, non è nuovamente andata a buon fine sempre perché il destinatario risulta sconosciuto.

Ed allora, alla luce dell'assenza di un domicilio eletto e dell'impossibilità di effettuare la notifica sia presso la residenza sia ai sensi dell'art. 38, comma 8, del Codice di Giustizia previgente (il tesseramento di Caseiro, infatti, è stato revocato in data 22.1.2019 e, pertanto, alla data di instaurazione del procedimento – 15.4.2019 – costui non era tesserato né per la società A.S.D. SAN LUCA né per altre società), la sua posizione è stata oggetto, mediante autonomo provvedimento, di intendimento di archiviazione per impossibilità di effettuare la notifica delle contestazioni disciplinari;

Rilevato che la società A.S.D. SAN LUCA non ha avanzato richiesta di audizione né ha depositato memorie difensive;

Evidenziato che il presente atto è formulato, ai sensi dell'art. 142 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore dal 17.6.2019, in base alle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva vigente sia al momento della commissione del fatto che dell'iscrizione nel registro del presente procedimento;

Visti gli artt. 32 ter, comma 4, e 46, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti e 43, comma 6, delle NOIF;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone;

HANNO DEFERITO

al Tribunale Federale Territoriale presso Comitato Regionale Calabria:

la società A.S.D. SAN LUCA (matricola 947108) per rispondere, a titolo di responsabilità oggettiva, ex art. 4, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell'art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia attualmente vigente), del comportamento di Caseiro Lesieur Juan Manuel, il quale, richiedendo il tesseramento nell'interesse della predetta società, ha dichiarato falsamente di non essere mai stato tesserato con società appartenenti ad altre Federazioni estere mentre è stato appurato dall'Ufficio Tesseramenti della F.I.G.C. che tale calciatore era già stato in precedenza tesserato per una società appartenente alla Federazione calcistica argentina e, pertanto, ha posto in essere la violazione dell'art. 1 bis, commi 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente all'epoca dei fatti (ed oggi trasfuso nell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia attualmente vigente) anche in relazione agli artt. 40, comma 6, e 42 lett. a) delle N.O.I.F.

IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 18 novembre 2019 comparivano il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone e, per la società deferita, Francesco Giampaolo in qualità di Presidente e legale rappresentante.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Prima dell'inizio del dibattimento Francesco Giampaolo, per conto della Società ASD San Luca, ha proposto istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt.23 e 24 C.G.S.:

(ammenda di € 600,00, da ridursi ad € 400,00).

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

Visto l'art. 23, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui all'art.1, comma 1, possono accordarsi con la Procura Federale prima che termini la fase dibattimentale di primo grado, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta, indicandone la specie e la misura;

visto l'art.23, comma 2, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, come formulata dalle parti e congrua la sanzione indicata, ne dispone l'applicazione con ordinanza non impugnabile, che chiude il procedimento nei confronti della richiedente;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

Rileva che sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 23, C.G.S..

In merito alle sanzioni da irrogarsi, preso atto del patteggiamento;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale irroga alla società A.S.D. SAN LUCA (matr.947108) l'ammenda di €. 400,00(quattrocento/00) che ai sensi dell'art. 23 del Codice di Giustizia Sportiva, dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento per i soggetti inadempienti.

PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE nr.13 a carico di:

- **DE ROSE Gianluca presidente e legale rappresentante della società A.S.D. COMPENSORIO SAN LUCIDO FIUMEFREDDO (ora denominata U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018) per la violazione dell'art.1 bis comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportiva (inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva), in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 stagione sportiva 2017/2018, punto 14, per aver pattuito con il tecnico ESPOSITO Elio, per la conduzione tecnica delle squadre partecipanti al campionato allievi regionali un compenso complessivo forfetario annuo di Euro 3.500,00 superiore al massimale di Euro 2.500,00 dell'accordo LND-AIAC indicato nel predetto C.U. n. 1 del 01.07.2017;**

- **la società U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018 matricola (610282) per la violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 del previgente Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente DE ROSE Gianluca ed al tecnico tesserato per la società ESPOSITO Elio, come analiticamente descritte nella parte motiva.**

Deferimento del Procuratore Federale F.I.G.C.,Prot. 4359/1406 pfi 18-19/MS/jg del 09/10/2019.

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale,

Visti gli atti del procedimento disciplinare n.1406 pfi 2018/2019 (iscritto nel registro dei procedimenti della Procura Federale il 07.06.2019) avente ad oggetto: *" Superamento dei massimali previsti quale premio di tesseramento per la conduzione di squadre partecipanti al campionato di Allievi Regionali da parte del tecnico ESPOSITO Elio e la Soc. US SAN LUCIDO CALCIO 2018 per la stagione sportiva 2017/2018 (10718)"*.

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini del 19.07.2019 trasmessa ai soggetti sottoposti alle indagini, ESPOSITO Elio, DE ROSE Gianluca e società U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018 che non hanno presentato memorie difensive né hanno chiesto di essere sentiti;

Rilevato che nel corso dell'attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto assumono particolare valenza dimostrativa l'acquisizione dei seguenti documenti:

denuncia segnalazione del 28.03.2019 del Collegio Arbitrale LND (prot. Figc Procura Federale n.10.718 del 28.03.2019), con relativi allegati riguardanti il lodo arbitrale del 13.12.2018 CU 6/2018 reso nella vertenza 55/89 fra le parti ESPOSITO Elio e U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018 (All.2);

AS 400 del tecnico ESPOSITO Elio (allenatore di base codice 32.795)(All.3); AS 400 società U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018 (All.4);

richiesta tesseramento tecnico ESPOSITO Elio/COMP. SAN LUCIDO FIUMEFREDDO del 20.10.2017 (All.5);

scrittura privata (accordo economico società LND - allenatore stagione 2017/2018) sottoscritta dal tecnico ESPOSITO Elio con la società ASD COMPRENS. SAN LUCIDO FIUMEFREDDO rappresentata dal presidente e legale rappresentante DE ROSE Gianluca)(All.6);

C.U. n. 1 LND stagione sportiva 2017/2018 punto 14 del 01.07.2017 (All.7);

Ritenuto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso che nella stagione sportiva 2017/2018 ESPOSITO Elio, tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore di base - codice 32.795) ha sottoscritto in data 06.09.2017 con la società A.S.D. COMPRENS. SAN LUCIDO FIUMEFREDDO (ora denominata U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018) per la conduzione tecnica delle squadre partecipanti al campionato allievi regionali un premio di tesseramento annuale di euro 3.500.00 superiore pertanto al massimale di euro 2.500,00 stabilito al punto 14 lettera a (premio di tesseramento annuale "Allenatore squadre minori") del C.U. LND n. 1 del 01.07.2017.

Ritenuto pertanto che, dagli atti sopra indicati e dalle risultanze probatorie acquisite si evidenziano i seguenti comportamenti in violazione della normativa federale posti in essere dai soggetti di seguito indicati:

- DE ROSE Gianluca presidente e legale rappresentante della società A.S.D. COMPRENS. SAN LUCIDO FIUMEFREDDO (ora denominata U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018) ha violato l'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva previgente (*inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva*), in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 stagione sportiva 2017/2018, punto 14, per aver pattuito con il tecnico ESPOSITO Elio, per la conduzione tecnica delle squadre partecipanti al campionato allievi regionali un compenso complessivo forfettario annuo di Euro 3.500,00 superiore al massimale di Euro 2.500,00 dell'accordo LND-AIAC indicato nel predetto C.U. n. 1 del 01.07.2017;

- la società U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018 ha violato l'art. 4 commi 1 e 2 del previgente Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente DE ROSE Gianluca ed al tecnico tesserato per la società ESPOSITO Elio;

Considerato, altresì, che per quanto concerne le violazioni poste in essere da:

-ESPOSITO Elio tecnico iscritto nei Ruoli del Settore Tecnico (allenatore di base - codice 32.795) [violazione dell'art.1 bis comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva previgente (*inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva*)], e l'art 37 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico (*secondo il quale i Tecnici inquadrati nell'Albo e nei ruoli del Settore Tecnico sono tenuti al rispetto dello Statuto e di tutte le norme federali*) in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 stagione sportiva 2017/2018, punto 14, per aver pattuito con la Società A.S.D. COMPRENS. SAN LUCIDO FIUMEFREDDO (ora denominata U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018) per la conduzione tecnica delle squadre partecipanti al campionato allievi regionali un compenso complessivo forfettario annuo di Euro 3.500,00 superiore al massimale di Euro 2.500,00 dell'accordo LND - AIAC indicato nel predetto C.U. n. 1 del 01.07.2017) si provvede con autonomo atto al deferimento alla competente Commissione Disciplinare presso il Settore Tecnico Figc;

Atteso quanto previsto dall'art.142 del vigente Codice di Giustizia Sportiva pubblicato in C.U. F.I.G.C. n. 139/A del 17 giugno 2019;

Visti gli artt. 32 ter, comma 4 e 32 sexies comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva previgente ;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Tullio Cristaudo;

H A D E F E R I T O

innanzi al Tribunale Federale Territoriale c/o Comitato Regionale Calabria Figc:

- DE ROSE Gianluca presidente e legale rappresentante della società A.S.D. COMPRENS. SAN LUCIDO FIUMEFREDDO (ora denominata U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018) per la violazione dell'art.1 bis comma 1 del previgente Codice di Giustizia Sportiva (*inosservanza di norme federali e comportamento contrario ai principi di lealtà, correttezza e probità nei rapporti comunque riferibili all'attività sportiva*), in relazione al C.U. L.N.D. n. 1 stagione sportiva 2017/2018, punto 14, per aver pattuito con il tecnico ESPOSITO Elio, per la conduzione tecnica delle squadre partecipanti al campionato allievi regionali un compenso complessivo forfettario annuo di Euro 3.500,00 superiore al massimale di Euro 2.500,00 dell'accordo LND-AIAC indicato nel predetto C.U. n. 1 del 01.07.2017;

- la società U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018 per la violazione dell'art. 4 commi 1 e 2 del previgente Codice di Giustizia Sportiva a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva per le condotte antiregolamentari ascritte rispettivamente al presidente DE ROSE Gianluca ed al tecnico tesserato per la società ESPOSITO Elio, come analiticamente descritte nella parte motiva.

IL DIBATTIMENTO

Nella riunione del 18 novembre 2019 è comparso davanti a questo Tribunale Federale Territoriale il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone.

Nessuno è comparso per i deferiti.

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale ha ampiamente illustrato i motivi del deferimento ed ha formulato le seguenti richieste per i deferiti:

- per De Rose Gianluca inibizione per mesi tre;
- per la Società U.S. San Lucido Calcio 2018 ammenda di € 450,00.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Tribunale Federale Territoriale che gli elementi documentali raccolti integrino gli estremi dell'illecito contestato per come riferito nella parte motiva del deferimento sopra riportata.

Preso atto delle richieste del Sostituto Procuratore Federale;

preso atto che la Società U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018 (matricola 610282) è stata dichiarata inattiva dal 10 settembre 2019 (C.U. nr.29 s.s.2019/2020);

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale irroga:

a DE ROSE Gianluca l'inibizione per mesi TRE (3).

Dichiara il non luogo a procedere nei confronti della Società U.S. SAN LUCIDO CALCIO 2018 (matricola 610282) poiché inattiva dal 10 SETTEMBRE 2019.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.14 a carico di:

1. ELIA SEBASTIANO, in qualità all'epoca dei fatti di presidente della società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI, (ora POL.D. PINO DONATO TAVERNA) per rispondere della violazione degli artt. 15 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (trasfuso nell'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva vigente), e 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C. per aver violato il vincolo di giustizia, posto che in data 18.2.2019, senza aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione dal Consiglio federale, ha presentato ai Carabinieri della Stazione di Simeri Crichi una denuncia-querela avente ad oggetto il danneggiamento degli spogliatoi degli ospiti avvenuto in data 17.2.2019 al termine della gara Life Simeri Crichi - Polisportiva Palermiti, atto che ha determinato l'instaurazione di un procedimento penale per danneggiamento nei confronti del presidente della società Polisportiva Palermiti, di Truglia Antonio (fatto commesso in Simeri Crichi in data 18.2.2019);

2. la società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI (ora POL.D. PINO DONATO TAVERNA) (matricola 947247) per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del presidente ELIA SEBASTIANO, il quale ha violato il vincolo di giustizia, posto che in data 18.2.2019, senza aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione dal Consiglio federale, ha presentato ai Carabinieri della Stazione di Simeri Crichi una denuncia-querela avente ad oggetto il danneggiamento degli spogliatoi degli ospiti avvenuto in data 17.2.2019 al termine della gara Life Simeri Crichi - Polisportiva Palermiti, atto che ha determinato l'instaurazione di un procedimento penale per danneggiamento nei confronti del presidente della società Polisportiva Palermiti, Truglia Antonio e, pertanto, ha violato gli artt. 15 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (trasfuso nell'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C. (fatto commesso in Simeri Crichi in data 18.2.2019).

Deferimento Procura Federale prot.5152/179pfi19-20pfi19-20/MS/CS/gb del 23 ottobre 2019

IL DEFERIMENTO

Il Procuratore Federale Interregionale e il Procuratore Federale Interregionale Aggiunto,

Letti gli atti del procedimento disciplinare n. 179 pfi 19-20, avente ad oggetto: "Violazione del vincolo di giustizia da parte della Società ASD Life Simeri Crichi";

Rilevato che nel corso del procedimento in oggetto sono stati espletati vari atti di indagine, fra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa le seguenti acquisizioni documentali:

1. autorizzazione rilasciata in data 18.7.2019 dalla F.I.G.C. alla Soc. Polisportiva Palermiti ad adire le vie legali con contestuale trasmissione degli atti alla Procura Federale in relazione alla condotta tenuta dalla società Life Simeri Crichi;
 2. richiesta atti della Segreteria Federale della F.I.G.C. al Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C.;
 3. copia del referto arbitrale relativo alla gara Life Simeri Crichi – Polisportiva Palermiti del 17.2.2019;
 4. copia del Comunicato Ufficiale della Delegazione Provinciale di Catanzaro della F.I.G.C. n. 34CZ del 7.3.2019;
 5. copia del Comunicato Ufficiale del Comitato Regionale Calabria della F.I.G.C. n. 145 del 16.4.2019;
 6. scheda affiliazione della società A.S.D. Life Simeri Crichi;
 7. verbale di audizione del Sig. Condito Giovanni Graziano del 2.8.2019;
 8. verbale di audizione del Sig. Elia Sebastiano del 12.8.2019;
 9. copia della denuncia presentata in data 18.2.2019 dal Sig. Elia Sebastiano presso i Carabinieri di Simeri Crichi;
- Ritenuto che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati è emerso che Elia Sebastiano ha posto in essere la seguente condotta di rilievo disciplinare.

In data 18.5.2019 Truglia Antonio, presidente della società A.S.D. Polisportiva Palermiti, inviava al Consiglio Federale della F.I.G.C. una richiesta di autorizzazione ex art. 30 dello Statuto federale ad adire l'autorità giudiziaria.

In particolare, il Truglia evidenziava di aver avuto contezza in data 20.2.2019 (essendo stato chiamato dai Carabinieri per la notifica di un verbale di elezione di domicilio e nomina del legale di fiducia) di essere indagato in seguito ad una querela presentata da Elia Sebastiano, presidente della società Life Simeri Crichi, in relazione al presunto danneggiamento di alcuni arredi degli spogliatoi alla fine della gara, valevole per il campionato 2018/2019 di Terza Categoria - Gir. E Calabria, Life Simeri Crichi - Polisportiva Palermiti del 17.2.2019.

Per tale ragione ed evidenziando che la società Polisportiva Palermiti era del tutto estranea a tale condotta di danneggiamento, il Truglia chiedeva alla F.I.G.C. di poter adire l'autorità giudiziaria per presentare un denuncia per calunnia.

Il Consiglio Federale, con comunicazione del 18.7.2019, concedeva tale autorizzazione e contestualmente trasmetteva gli atti alla Procura Federale onde verificare se la società Life Simeri Crichi avesse o meno violato la clausola compromissoria.

Dagli accertamenti svolti (e, in particolare, dalle dichiarazioni rese da Elia Sebastiano nell'audizione del 12.8.2019 e dalla copia della denuncia-querela da quest'ultimo presentata ai Carabinieri della Stazione di Simeri Crichi in data 18.2.2019) è emerso che Elia Sebastiano, in qualità di presidente della società A.S.D. Life Simeri Crichi, ha presentato in data 18.2.2019 una denuncia-querela avente ad oggetto il danneggiamento degli spogliatoi degli ospiti avvenuto in data 17.2.2019, alle ore 16.06, al termine della gara Life Simeri Crichi-Polisportiva Palermiti.

Tale denuncia-querela ha determinato l'instaurazione di un procedimento penale per danneggiamento nei confronti del presidente della società Polisportiva Palermiti, Truglia Antonio.

Alla luce di tutto quanto sopra, pertanto, emerge che ELIA SEBASTIANO, presidente della società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI, ha violato il vincolo di giustizia di cui all'art. 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C., posto che in data 18.2.2019, senza aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione dal Consiglio federale, ha presentato ai Carabinieri della Stazione di Simeri Crichi una denuncia-querela avente ad oggetto il danneggiamento degli spogliatoi degli ospiti avvenuto in data 17.2.2019 al termine della gara Life Simeri Crichi - Polisportiva Palermiti, atto che ha determinato l'instaurazione di un procedimento penale per danneggiamento nei confronti del presidente della società Polisportiva Palermiti, Truglia Antonio;

Ritenuto, pertanto, che dalla complessiva attività di indagine compiuta e dagli atti sopra indicati appaiono emergere i seguenti comportamenti ascrivibili a ELIA SEBASTIANO, in qualità all'epoca dei fatti di presidente della società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI, per rispondere della violazione degli artt. 15 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (trasfuso nell'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva vigente), e 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C. per aver violato il vincolo di giustizia, posto che in data 18.2.2019, senza aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione dal Consiglio federale, ha presentato ai Carabinieri della Stazione di Simeri Crichi una denuncia-querela avente ad oggetto il danneggiamento degli spogliatoi degli ospiti avvenuto in data 17.2.2019 al termine della gara Life Simeri Crichi - Polisportiva Palermiti, atto che ha determinato l'instaurazione di un procedimento penale per danneggiamento nei confronti del presidente della società Polisportiva Palermiti, Truglia Antonio (fatto commesso in Simeri Crichi in data 18.2.2019);

Ritenuto, altresì, che da tale comportamento consegue la responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), della società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI;

Vista la comunicazione di conclusione delle indagini inviata ad ELIA SEBASTIANO e alla società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI, dagli stessi regolarmente ricevuta;

Rilevato che nessuno degli incolpati ha depositato memorie difensive né ha avanzato richiesta di audizione;

Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva;

Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone;

HANNO DEFERITO

al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria:

1. **ELIA SEBASTIANO**, in qualità all'epoca dei fatti di presidente della società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI, per rispondere della violazione degli artt. 15 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (trasfuso nell'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva vigente), e 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C. per aver violato il vincolo di giustizia, posto che in data 18.2.2019, senza aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione dal Consiglio federale, ha presentato ai Carabinieri della Stazione di Simeri Crichi una denuncia-querela avente ad oggetto il danneggiamento degli spogliatoi degli ospiti avvenuto in data 17.2.2019 al termine della gara Life Simeri Crichi - Polisportiva Palermiti, atto che ha determinato l'instaurazione di un procedimento penale per danneggiamento nei confronti del presidente della società Polisportiva Palermiti, Truglia Antonio (fatto commesso in Simeri Crichi in data 18.2.2019);
2. la società **A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI (ora Pol.D. Pino Donato Taverna)** per rispondere, a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva vigente), dei comportamenti del presidente ELIA SEBASTIANO, all'epoca dei fatti, il quale ha violato il vincolo di giustizia, posto che in data 18.2.2019, senza aver richiesto ed ottenuto l'autorizzazione dal Consiglio federale, ha presentato ai Carabinieri della Stazione di Simeri Crichi una denuncia-querela avente ad oggetto il danneggiamento degli spogliatoi degli ospiti avvenuto in data 17.2.2019 al termine della gara Life Simeri Crichi - Polisportiva Palermiti, atto che ha determinato l'instaurazione di un procedimento penale per danneggiamento nei confronti del presidente della società Polisportiva Palermiti, Sig. Truglia Antonio e, pertanto, ha violato gli artt. 15 del Codice di Giustizia Sportiva in vigore fino al 16.6.2019 (trasfuso nell'art. 34 del Codice di Giustizia Sportiva vigente) e 30, comma 4, dello Statuto della F.I.G.C. (fatto commesso in Simeri Crichi in data 18.2.2019).

IL DIBATTIMENTO

Alla seduta del 18 novembre 2019 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Vincenzo Cardone, nonché Sebastiano Elia in proprio.

Nessuno compariva per la società deferita.

Prima dell'inizio del dibattimento, Sebastiano Elia ha proposto a titolo personale istanza di applicazione della sanzione ai sensi di quanto previsto dagli artt. 127 C.G.S. (anni 1 di inibizione e € 600,00 di ammenda da ridursi a mesi 8 di inibizione ed euro 400,00 di ammenda).

Su tale istanza ha espresso il proprio consenso il Sostituto Procuratore Federale.

Visto l'art. 127, comma 1, C.G.S., secondo il quale i soggetti di cui i deferiti, possono accordarsi con la Procura Federale prima dello svolgimento della prima udienza dinanzi al Tribunale Federale, per chiedere all'organo giudicante l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone la specie e la misura;

visto l'art. 127, comma 3, C.G.S., secondo il quale l'organo giudicante, se ritiene corretta la qualificazione dei fatti, operata dalle parti e congrui la sanzione o gli impegni indicati, ne dichiara l'efficacia con apposita decisione;

rilevato che, nel caso di specie, la qualificazione dei fatti come formulata dalle parti risulta corretta e le sanzioni indicate risultano congrue.

Il Tribunale rilevava la sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 127, C.G.S..

LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE

Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento e formulava in merito alla posizione della società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI (ora POL. D. PINO DONATO TAVERNA) la richiesta sanzionatoria di tre punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione ed euro 600,00 di ammenda.

I MOTIVI DELLA DECISIONE

L'attività di indagine espletata e la documentazione probatoria prodotta impongono, in accoglimento del deferimento, l'irrogazione delle sanzioni per come riportato nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale preso atto del patteggiamento e delle richieste del Sostituto Procuratore Federale irroga:

-a Sebastiano ELIA l'inibizione di mesi OTTO (8) e l'ammenda di € 400,00 (quattrocento/00) che, ai sensi dell'art.127 del C.G.S., dovrà essere versata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario su c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione del presente Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento per i soggetti inadempienti;

-alla società A.S.D. LIFE SIMERI CRICHI (ora POL. D. PINO DONATO TAVERNA - matricola 947247-) la sanzione di TRE (3) punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella corrente stagione ed € 600,00 (seicento/00) di ammenda.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi